



REPUBBLICA ITALIANA

11023.06

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Sergio	MATTONE	- Presidente -	R.G.N. 10865/03
Dott. Pietro	CUOCO	- Rel. Consigliere -	14978/03
Dott. Francesco Antonio	MAIORANO	- Consigliere -	Cron. 11023
Dott. Natale	CAPITANIO	- Consigliere -	Rep.
Dott. Maura	LA TERZA	- Consigliere -	Ud.28/11/05

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta
e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.P.A.;

- intimato -

2005 e sul 2° ricorso n° 14978/03 proposto da:

4666 EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 126, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA PUJATTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

~~Nonchè contro~~

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 8833/02 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/02/03 R.G.N. 90711/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/05 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;

udito l'Avvocato BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma, la EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.p.a. propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Roma, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dalla Società, aveva condannato la Società al pagamento dei contributi dovuti all'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI (I.N.P.G.I.) sulle somme corrisposte a seguito di transazione con alcuni giornalisti, nonché al pagamento delle somme aggiuntive e degli interessi.

Parzialmente accogliendo l'impugnazione, il Tribunale di Roma dichiarò, in applicazione dell'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, il diritto della Società appellante a conguagliare ratealmente il minor importo dovuto per il pagamento delle somme aggiuntive.

Afferma il giudicante che, poiché per il principio dell'art. 12 della Legge 30 aprile 1969 n. 153 è retribuzione imponibile tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore in dipendenza ed a causa del rapporto di lavoro, per escludere la computabilità d'una somma da questa retribuzione è necessario che la somma non solo non abbia uno stretto legame di corrispettività con tale rapporto, bensì che dipenda da un titolo autonomo e diverso dal rapporto stesso.

E nel caso in esame le somme in transazione, poiché erano state erogate tre mesi dopo le dimissioni, e (secondo la letterale formulazione dell'atto) per titoli strettamente connessi con gli intercorsi rapporto di lavoro, non potevano qualificarsi come incentivi all'esodo: erano parte integrante della retribuzione imponibile.

Poiché le parti non avevano inteso sostituire il rapporto originario con un nuovo e diverso rapporto di lavoro, bensì regolare alcuni aspetti del cessato rapporto, la transazione non aveva natura novativa.

Ritenendo che la Legge 23 dicembre 2000 n. 388 sia direttamente applicabile anche nei riguardi dell'I.N.P.G.I., il giudicante osserva che i crediti in controversia sono da determinare con le sanzioni meno onerose, quivi previste.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.G.I., percorrendo le linee di due motivi, coltivati con memoria; la EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.p.a. resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale, articolato in un unico motivo, coltivato con memoria; a questo resiste l'I.N.P.G.I. con controricorso, coltivato con memoria e note d'udienza.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., il ricorrente principale sostiene che la Società non aveva articolato alcuna autonoma domanda avente per oggetto la misura delle sanzioni civili; né ciò era stato dedotto in sede di appello, che "non aveva interessato il diritto o la misura delle sanzioni".

Di conseguenza, "il giudice non poteva spingere d'ufficio il suo esame su una questione doppiamente inammissibile, sia perché nuova, in quanto non oggetto dell'atto di opposizione, sia perché non prospettata con il gravame".

2. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, il ricorrente principale sostiene che l'I.N.P.G.I. è un ente previdenziale privatizzato; e, per gli artt. 2 e 3 del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e 4 del Decreto legge 28 marzo 1997 n. 79 (convertito nella Legge 28 maggio 1997 n. 140: norma, questa, che ha il valore di interpretazione autentica del predetto art. 3), questi enti possono adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale.

In tal modo, è venuta meno la possibilità di ritenere automaticamente riferibili all'I.N.P.G.I., in materia di contributi e sanzioni e condono, le norme di legge sopravvenute, a partire dal 1995, e dettate per gli enti previdenziali pubblici.

Ed il fatto che l'Istituto gestisca una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva di quella gestita dall'I.N.P.S. non è rilevante; rilevante è il fatto che il soggetto gestore, per effetto della riforma del 1995, sia divenuto un soggetto privato, e che gli sia stata attribuita *ex lege* la responsabilità di assicurare l'equilibrio della gestione e la competenza ad adottare provvedimenti che garantiscano il conseguimento di questo obiettivo.

Ciò ha trovato riscontro in note del Ministro del Lavoro del 23 aprile 2001 e del 16 aprile 2002. Con questa nota, in particolare, è stata approvata la delibera 7 giugno 2001 dell'I.N.P.G.I., con cui l'Istituto non ha recepito integralmente l'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, bensì ha ridimensionato l'importo delle sanzioni per le sole omissioni ed evasioni verificatesi successivamente all'approvazione della predetta Legge, secondo

il criterio ordinario *tempus regit actum*. E ciò dal Ministro è stato ritenuto coerente con la situazione finanziaria dell'Istituto.

3. Con il ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della Legge 30 aprile 1969 n. 153 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.p.a. sostiene che, per l'art. 6 n. 10 della Legge 26 luglio 1988 n. 291 (interpretativa dell'art. 12 della Legge 30 aprile 1969 n. 153), dalla retribuzione imponibile sono escluse le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ed al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori.

Nel caso in esame, le somme, essendo state corrisposte in aggiunta al T.F.R. e per incentivare l'esodo dei lavoratori sulla base d'un accordo verbale seguito da una transazione novativa (fatti dalla sentenza esclusi solo apoditticamente) che non conteneva alcun accertamento sostanziale della preesistente situazione giuridica, dovevano essere escluse dalla retribuzione imponibile.

4. I ricorsi, soggettivamente ed oggettivamente connessi e proposti nei confronti della stessa sentenza, devono essere preliminarmente riuniti.

5. Il ricorso incidentale, che, involgendo la stessa omissione (assoggettabilità delle somme a contribuzione), appare pregiudiziale nei confronti delle altre questioni (attinenti alla conseguenza dell'omissione: la rilevabilità d'ufficio della misura delle sanzioni, ed il potere dell'Istituto di fissare una diversa misura delle sanzioni stesse), è infondato.

L'interpretazione d'una scrittura privata costituisce funzione del giudice di merito; e, ove priva di errori logici o giuridici, in sede di legittimità resta insindacabile (*e plurimis*, Cass. 7 settembre 2005 n. 17817).

Nel caso in esame, il giudicante, pur dando atto che le somme erano state corrisposte "in aggiunta alla normale liquidazione di fine rapporto ed alle spettanze derivanti dal rapporto già intercorso", deduce tuttavia, la connessione delle somme con l'intercorso rapporto di lavoro ed esclude che le somme costituissero incentivo all'esodo, sulla base di tre argomentazioni: il "tenore letterale del verbale di conciliazione" (testualmente riportato in sentenza), il tempo del versamento (tre mesi dopo le dimissioni) e l'assenza d'una formalizzazione dell'assunto accordo verbale in sede di dimissioni.

Dalla stessa "lettura" degli atti (dai quali "si evince che le parti non hanno inteso sostituire il rapporto originario con un rapporto nuovo e diverso, ma hanno regolato, all'interno del rapporto preesistente sia pure cessato, alcuni aspetti e rilievi fonti di controversia, imputando le somme erogate a titoli strettamente connessi agli intercorsi rapporti di lavoro") esclude anche che vi sia stata novazione delle obbligazioni.

Nei confronti di questa diffusa motivazione, la pur diffusa argomentazione della controricorrente (pp. 17 - 25) ha un contenuto diffusamente generico e non contiene alcun elemento che il giudicante non abbia valutato, né, in particolare, alcun elemento che, specificamente conferente all'assunta non provata finalità delle somme (incentivo all'esodo), dia alla censura la necessaria decisività.

6. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Poiché il ricorso in appello era stato depositato il 5 novembre 1999, con tale atto non poteva essere dedotto lo *jus superveniens* costituito dall'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.

La deduzione poi effettuata il 28 febbraio 2002 in quella sede dall'appellante ("nella prima udienza utile", come ora rileva; deduzione della quale il ricorrente non contesta l'esistenza, né - in sede di merito e di legittimità - la tempestività) esclude il fatto che il giudice abbia pronunciato d'ufficio sulla questione.

7. Fondato è il secondo motivo del ricorso principale. È da premettere che, in base al Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, l'I.N.P.G.I., a decorrere dal 1° gennaio 1995, è stato trasformato da ente pubblico previdenziale in una fondazione, avente natura giuridica privata.

Nell'ambito della sua "autonomia gestionale, organizzativa e contabile", ed "in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" (art. 2 primo comma del citato Decreto legislativo), la sua "gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico" (art. 2 secondo comma).

All'attuazione di questo obiettivo e "nel rispetto dei principi di autonomia fissati dal Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509", è diretto il potere di adottare "provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, e di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico" (art. 3 comma 12 della Legge 8 agosto 1995 n. 335), nonché il - conseguente - potere di "adottare

deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509" (art. 4 comma 6 *bis* della Legge 28 maggio 1997 n. 140).

È, questo, "un potere autoritativo, esercitato con atti sostanzialmente amministrativi" (Cons. Stato 12 maggio 2004 n. 3005).

La natura generale della legge in cui l'art. 4 comma 6 *bis* si inserisce ("Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica"), l'ampio spazio in cui questa specifica disposizione si muove ("nell'ambito del potere di adozione dei provvedimenti, conferito dall'art. 2 comma 2 del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509"), e l'ampia indeterminata formula del suo oggetto ("deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive") consentono di ritenere che l'assunto della controricorrente, secondo cui il predetto art. 4 comma 6 *bis* sarebbe da inquadrare nello "scenario" ove è collocato (modalità esecutive del condono) ed in questo esaurirebbe la propria funzione (pp. 13, 14), è infondato.

Limite di questo potere è tuttavia la necessità fissata dall'art. 76 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, per cui "le forme previdenziali gestite dall'I.N.P.G.I. devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".

Questa necessità, pur costituendo un limite, per il suo stesso contenuto (coordinamento), è di per sé stessa, sul piano negativo, la negazione d'una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza

sociale nell'ordinamento dell'Istituto, e, sul piano positivo, l'affermazione d'un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze, ed in particolare alle esigenze di bilancio. Ed è significativo (come lo stesso ricorrente segnala nella memoria 22 novembre 2005, p. 4) che questa disposizione sia parte d'una legge che ha ridisciplinato l'intera materia delle sanzioni civili: il potere quivi affermato assume una funzione di carattere generale.

Attraverso il delineato sistema emerge che la privatizzazione dell'ente ha determinato da un canto, il riconoscimento del necessario potere (originariamente pubblico) di disciplinare la materia attribuita alla sua competenza (prestazioni, contributi ed accessori), e d'altro canto la necessità di coordinare l'esercizio del potere stesso con la normativa della previdenza sociale.

8. Non si condivide pertanto il pensiero di Cass. 9 maggio 2002 n. 6680, ove -- dopo aver premesso che "per il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche dell'assicurazione obbligatoria la legge riconosce anche all'istituto privato la natura di ente impositore, cui deve conferire ed in effetti conferisce i poteri necessari, anche sanzionatori" -- si afferma che "i poteri sanzionatori conferiti, per la loro stessa natura, non rientrano fra quelli che competono ad una persona giuridica privata e non possono essere lasciati, in nessun caso, alla discrezionalità del privato gestore d'un servizio pubblico"; e da questa affermazione si deduce che "la norma di cui all'art. 116 decimo comma della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è applicabile anche all'ente previdenziale di diritto privato".

Ed invero, i contributi hanno la funzione di fornire agli enti previdenziali i mezzi necessari per il conseguimento della loro finalità, che costituisce un pubblico interesse. E l'interesse conserva questa natura anche ove l'ente sia privatizzato.

La sanzione (prevista per l'inadempimento od il ritardo) ha la funzione di rendere più certo l'adempimento e più adeguato il risarcimento del danno per il ritardo o l'inadempimento (danno che è funzione dell'incidenza di tali fatti sul patrimonio del creditore). Questa funzione sussiste anche ove l'ente sia privatizzato. Ed è significativo che l'art. 116 commi 10 e 18 della citata Legge (di cui è controversa l'applicazione automatica ovvero mediata dal potere di coordinamento dell'ISTITUTO) disciplina le sanzioni civili, le quali (a differenza delle sanzioni amministrative) operano su un piano squisitamente privatistico.

In questo quadro, l'affermazione per cui "i poteri sanzionatori conferiti non possono essere lasciati alla discrezionalità del privato gestore d'un servizio pubblico", è, su un piano generale, condivisibile. Non condivisibile è la deduzione: l'automatica riferibilità della disposizione in esame al sistema dell'ente privatizzato.

Da un canto, la predetta disposizione è solo la riduzione *ex lege* della misura della sanzione precedentemente fissata (*ex lege*).

D'altro canto, la stessa necessità di coordinare il potere dell'Istituto con le norme della previdenza sociale obbligatoria, anche se è riconoscimento della necessità di "non lasciare i poteri sanzionatori alla" – assoluta – "discrezionalità dell'Istituto", non è neanche assoluto meccanico vincolo di questo potere a quelle norme (il che sarebbe negazione del potere

stato), bensì (come precedentemente osservato) conferma d'un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze, e della possibilità che esso sia esercitato in modo non integralmente conforme alle norme della previdenza sociale obbligatoria.

Ciò è condiviso da Cons. Stato 12 maggio 2004 n. 3005, con cui si afferma che "il principio di coordinamento non ha vanificato quello di autonomia, ma lo ha integrato", esigendo che l'Istituto debba "tendenzialmente armonizzarsi" con "il sistema generale della previdenza sociale" (con tale pronuncia – emessa nella controversia promossa avverso l'approvazione ministeriale della deliberazione I.N.P.G.I. 7 giugno 2001 n. 86 recante modifiche al sistema sanzionatorio dell'Istituto – si riconosce il potere dell'I.N.P.G.I. di determinare in autonomia le sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi contributivi, e si esclude che all'Istituto sia automaticamente applicabile l'art. 116 della citata Legge).

Normativa conferma dell'autonomia che l'Istituto conserva nei confronti delle norme di previdenza sociale è nell'art. 44 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, ove, introducendosi una nuova disciplina in materia di cumulo, pensioni, interessi e sanzioni, si afferma che gli enti privatizzati "possono" (e pertanto non sono automaticamente vincolati) applicare queste disposizioni, "nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e dall'art. 3 comma 12 della Legge 8 agosto 1995 n. 335".


9. La natura pubblica della funzione esercitata (espressamente riconosciuta dall'art. 2 comma 2 della Legge 30 giugno 1994 n. 509), non

prevedendo questa facoltà (di non essere vincolato alle norme di previdenza sociale), resta irrilevante.

Irrilevante è anche il fatto (rilevato dalla controricorrente: p. 16) che l'Istituto gestisce la previdenza per una categoria di lavoratori subordinati. Ed invero, indipendentemente dal fatto che l'I.N.P.G.I. non è l'unico Istituto che, nell'ambito della tabella "A" annessa al Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, gestisce rapporti di lavoratori dipendenti (vi sono compresi anche l'ENPAIA nonché il FONDO di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione ed agenzie marittime), la natura dipendente del rapporto dei lavoratori non limita in alcun modo l'indicata facoltà dell'ISTITUTO nei confronti del datore (l'invocato principio del c.d. *favor laboratoris* è da alcuni sostenuto, ma solo nei rapporti fra datore e lavoratore), né potrebbe giustificare una (non prevista) disparità di disciplina.

Non diversamente è a dirsi in ordine al fatto che la facoltà dell'ISTITUTO incide non solo sugli iscritti (giornalisti) bensì sui datori di lavoro. Ed invero, il datore, poiché instaurando il rapporto di lavoro instaura il connesso rapporto contributivo con l'ISTITUTO, nei confronti dell'Istituto non può considerarsi terzo, e resta vincolato ai relativi obblighi.

Irrilevante è il riferimento alla nota 23 aprile 2001 del Sottosegretario al MINISTERO DEL LAVORO (controricorso, p. 11), in quanto tale atto (che, nella misura in cui ritenga l'art. 116 automaticamente applicabile all'I.N.P.G.I., sarebbe, per quanto detto, erronea interpretazione di legge), per la sua stessa natura, non ha valore normativo né vincolante.



Le pronunce del MINISTERO DEL LAVORO menzionate dalla controricorrente (p. 11), in quanto approvazione delle deliberazioni dell'I.N.P.G.I., sono riconoscimento del predetto potere (soggetto ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3 comma 7 del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509).

Eguale è a dirsi per l'argomento che la controricorrente intende dedurre dalla deliberazione I.N.P.G.I. 29 settembre 1997 n. 244 (p. 13): nell'affermare che "risponde a criteri di razionalità e di logica continuare ad applicare le stesse disposizioni previste per l'assicurazione generale", l'Istituto conferma il proprio potere di valutare il modo migliore per "coordinare" queste norme con il proprio ordinamento.

Gli ulteriori fatti, esposti nella memoria della controricorrente 21 novembre 2004 e nella memoria del ricorrente 22 novembre 2005 (deliberazione I.N.P.G.I. 7 giugno 2001 n. 86, con cui si dispone la modifica del sistema sanzionatorio in conformità dell'art. 116 della citata Legge a far data dall'approvazione ministeriale della delibera stessa; provvedimento del Ministro del Lavoro 16 aprile 2002 con cui si approva la predetta delibera I.N.P.G.I.; Accordo 5 maggio 2004 fra la FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI e la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA; deliberazione I.N.P.G.I. 19 maggio 2004 n. 123, con cui si recepisce l'indicato art. 116 a far data dal 1° gennaio 2001; nota del MINISTERO del 21 luglio 2004 che nega l'approvazione di questa delibera; ulteriore delibera I.N.P.G.I. 22 settembre 2004 n. 175, con cui, a seguito dei rilievi del MINISTERO, si conferma – con qualche modifica – il nuovo regime

sanzionatorio a far data dal 1° gennaio 2001; lettera del Ministero del Lavoro 8 febbraio 2005, con cui – per la prospettata passività del bilancio – si subordina l'efficacia di questa ulteriore delibera al termine iniziale dell'8 febbraio 2005), pur estranei ai fatti inizialmente dedotti, confermano il potere dell'ISTITUTO di regolare in modo autonomo il regime sanzionatorio, nell'esigenza del coordinamento con la normativa della previdenza sociale, modulando l'eventuale recepimento di questa normativa in funzione delle esigenze di bilancio; sono in tal modo formale conferma che un'automatica efficacia della predetta normativa nell'ordinamento dell'ISTITUTO non sussiste.

È da aggiungere che le delibere dell'I.N.P.G.I., essendo soggette ad approvazione ministeriale (da parte del MINISTERO DEL LAVORO e dei MINISTERI competenti, come previsto dall'art. 3 comma 2 lettera "b" del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509) sono efficaci solo a seguito dell'approvazione e nei limiti dell'approvazione stessa.

10. E' pertanto da affermare che "nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI (I.N.P.G.I.), privatizzato ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 non si applica automaticamente, poiché l'ISTITUTO, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 dell'indicato Decreto legislativo), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed

Il tempo iniziale di efficacia del predetto art. 116) – deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3 comma 7 del Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 (art. 4 comma 6 *bis* della Legge 28 maggio 1997 n. 140) – pur avendo l'ISTITUTO l'obbligo (in base all'art. 76 della predetta Legge 23 dicembre 2000 n. 388) di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”.

11. Il ricorso deve essere accolto. Con la cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà alla situazione in controversia il principio precedentemente indicato (*sub* “10.”), poi provvedendo anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P Q M

La Corte riunisce i ricorsi; respinge il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale; accoglie il secondo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata; e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2005.

Il Consigliere estensore

Pietro Cusco

IL PRESIDENTE

Enzo Hottel